

legittimare una situazione già esistente di illegalità e di perseguimento ad ogni costo della logica del profitto. (3-02088) (17 marzo 1998).

PAOLO COLOMBO, MICHIELON e FONTANINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le misure a sostegno dell'occupazione nel Mezzogiorno finora adottate dal Governo sono state tutte di carattere assistenziale e non strutturale;

solo per citarne alcune, si ricorda che questo Governo con la legge n. 608 del 1996 ha stanziato 1.945,9 miliardi nel triennio 1995-1997 quale finanziamento dei lavori socialmente utili; con la legge n. 196 del 1997 ha stanziato 1.000 miliardi nel biennio 1997-1998 per lavori di pubblica utilità e borse di lavoro; con il decreto-legge n. 4 del 1997 ha previsto la mobilità territoriale dal sud al nord dei giovani occupati nei PIP con una spesa *pro capite* di 75 miliardi;

secondo quanto riportato da *Il Sole 24 Ore* di martedì 17 marzo 1998, il Governo ha intenzione di dare vita ad una nuova agenzia per promuovere investimenti nel Mezzogiorno, cosiddetto « Sviluppo Italia », il che non è di buon auspicio se si considerano le vecchie Agensud, Iasm, eccetera —:

se il Governo intenda continuare a creare nel Mezzogiorno posti virtuali con stipendi reali, e quali garanzie offra affinché la nuova agenzia non ripercorra la strada fallimentare delle precedenti.

(3-02090)

(17 marzo 1998).

LAMACCHIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la scommessa sulla ripresa e lo sviluppo del sud d'Italia sono un elemento irrinunciabile sul quale è necessario, alla

luce dei buoni risultati raggiunti dalla nostra economia grazie alla politica sin qui portata avanti dal Governo, concentrare il massimo sforzo e le energie migliori;

il preoccupante aumento della disoccupazione (22,6 per cento nel Mezzogiorno d'Italia nell'ottobre 1997), nonostante la ripresa del sistema produttivo nel nostro Paese, è un sintomo allarmante che determina l'urgenza e la necessità di un intervento in tempi rapidi;

sui tempi ed i modi per raggiungere l'obiettivo della ripresa si rischia di creare la rottura della contrattazione con le parti sociali, che rimane obiettivo fondamentale per il Paese e il Governo;

a questa scommessa politica è legata anche la possibilità di combattere concretamente l'illegalità nel Mezzogiorno, visto che è a tutti nota l'inscindibilità del binomio sviluppo-lotta alla criminalità organizzata;

i 29 mila miliardi destinati al finanziamento dei previsti progetti infrastrutturali e industriali, gli incentivi alle imprese e la nuova agenzia per lo « Sviluppo Italia » sono sicuramente dei passi avanti ai quali va però aggiunta una politica di più largo respiro —:

se non ritenga necessario definire con certezza e rapidità i tempi ed i modi attraverso i quali si intenda attivare contratti d'area, patti territoriali, apertura dei cantieri per le infrastrutture e compiti dell'agenzia « Sviluppo Italia » dando in questo modo il via a quel risanamento economico tanto atteso nel Sud e rispetto al quale tutte le forze sociali coinvolte dovranno prendersi le proprie responsabilità. (3-02091)

(17 marzo 1998).

DANIELI, SCOZZARI e PISCITELLO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nella riunione del 17 marzo 1998 il Cipe ha assegnato allo sviluppo del Mezzogiorno 3.100 miliardi relativi al completamento delle pregresse iniziative *ex-lege* n. 64 del 1986; nella medesima giornata il Ministro dei trasporti Burlando ha quantificato in 13.500 miliardi gli investimenti di settore nel triennio 1998-2000 per il Meridione;

il Ministro dell'industria Bersani nel recentissimo incontro con i sindacati sul tema « Mezzogiorno ed occupazione » ha valutato in 20.800 miliardi la quota destinata al sud della legge n. 488 sugli incentivi alle imprese nelle aree depresse; nella stessa sede il Ministro del lavoro ha illustrato le intenzioni del Governo in materia di lavori socialmente utili e di decentramento dei servizi per l'impiego;

il Ministro per l'ambiente Ronchi dichiara essere cantierabili nel Mezzogiorno eco-investimenti per 2.500 miliardi, mentre il Ministro dell'istruzione Berlinguer parla di 1.750 miliardi destinati al Sud per università e ricerca;

tuttavia l'insieme delle cifre esposte, l'incapacità di spesa delle amministrazioni e la pluralità degli strumenti normativi rivolti al mondo del lavoro destano perplessità in ordine alla concreta attuazione e al coordinamento tra i vari interventi; l'intera manovra in favore dello sviluppo del Mezzogiorno corre quindi il rischio di essere « calata dall'alto », con ciò ripropo-

nendo i rischi ed i limitati risultati della precedente legislazione di sostegno —:

se il Governo intenda presentare ai sindacati, al mondo industriale ed al Paese un progetto coordinato di interventi e strumenti relativi al mondo del lavoro affinché le risorse complessivamente disponibili possano essere concretamente attivate e abbiano positive ricadute sul piano occupazionale. (3-02093)

(17 marzo 1998).

GALATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

agli interventi di tipo assistenziale che hanno caratterizzato l'approccio al problema del meridione d'Italia con la Cassa per il Mezzogiorno e l'Agensud sono seguite politiche inadeguate;

la partecipazione al processo di integrazione comunitaria ha comportato solo oneri per le aree in ritardo di sviluppo nonostante la disponibilità dei fondi strutturali —:

quali atti e quali iniziative il Governo intenda adottare o intraprendere per sbloccare i grandi progetti infrastrutturali e per realizzare un coordinamento tra le amministrazioni al fine di avviare un vero e proprio recupero del Sud d'Italia.

(3-02094)

(17 marzo 1998).

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

(A.C. 3931 - sezione 1)

ART. 56.

Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 56 DEL TESTO COSTITUZIONALE

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Le funzioni legislative sono attribuite allo Stato e alle Regioni secondo i criteri stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. Le funzioni amministrative e regolamentari sono distribuite tra Comuni, Province, Regioni e Stato secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e omogeneità, avendo cura di evitare sovrapposizioni di competenze e di consentire l'individuazione delle rispettive responsabilità.

56. 211.

Salvati, Biasco, Mancina, Targetti, D'Amico, Ranieri.

Al primo comma premettere il seguente comma:

Le funzioni legislative, amministrative e finanziarie sono ripartite tra Comuni, Regioni e Stato nel rispetto del principio di sussidiarietà.

56. 200.

Fontan, Fontanini, Maroni.

Sopprimere il primo comma.

*** 56. 5**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Sopprimere il primo comma.

*** 56. 237.**

Malavenda.

Sostituire il primo comma con i seguenti:

La ripartizione di funzioni tra Comuni, Province e Regioni è determinata in adesione ai principi di coordinamento, sussidiarietà, omogeneità ed efficacia, in modo che ciascun ente possa direttamente e responsabilmente soddisfare, senza sovrapposizioni di compiti, le esigenze fondamentali di convivenza delle rispettive comunità potendo disporre di una organizzazione amministrativa, di servizi sociali e di risorse adeguate. Gli stessi enti ricercano la collaborazione dei privati per elevare il rendimento e diminuire i costi delle prestazioni indispensabili per assicurare una vita libera e dignitosa a tutte le persone che risiedono anche non stabilmente nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

A tal fine i rapporti tra gli enti autonomi e tra questi e i privati sono liberamente definiti attraverso forme associative o decentrate per il più adeguato governo di aree territoriali determinate, nonché attraverso intese e convenzioni nell'esclusivo interesse degli amministrati e nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà, di legalità e di sostenibilità finanziaria.

Gli atti degli enti autonomi e dei soggetti espressione del loro potere di autoorganizzazione, ai sensi del secondo comma, non possono essere sottoposti a controlli preventivi di alcun tipo, salvo la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile degli amministratori per atti compiuti in violazione di leggi o di atti costitutivi di cui al secondo comma.

56. 228.

Paissan, Boato, Cento, Corleone, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La titolarità delle funzioni spetta alla Repubblica che la trasferisce, ancorchè relativamente alla Costituzione e provviso-

riamente, agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime trasferite ed alle risorse necessarie per l'effettivo espletamento senza ulteriori oneri e tasse.

56. 23.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Spetta allo Stato il potere di regolare con legge le funzioni che richiedano una disciplina unitaria, al fine di garantire l'adempimento dei compiti essenziali di promovimento sociale e l'effettiva vigenza della prima parte della costituzione repubblicana. Spettano ad esso anche le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dalle Regioni, Comuni e Province.

56. 17.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite, in conformità alle finalità di interesse generale previste dalla Costituzione ed in maniera proporzionata all'obbiettivo di volta in volta perseguito, quando il conseguimento di tali finalità non può essere adeguatamente assicurato dall'autonomia dei privati, anche attraverso le formazioni sociali. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato in base a principi di sussidiarietà e differenziazione e secondo criteri di omogeneità e ragionevolezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

56. 207.

Guarino.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni ripartite fra Comuni, Province, Regioni e Stato sono esercitate secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione, con il coinvolgimento delle formazioni sociali e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.

La titolarità delle funzioni spetta agli Enti più vicini ai cittadini, secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni territoriali e associative.

La responsabilità della loro gestione può essere attribuita, ove adeguata, nell'ambito di regole e criteri definiti dalla legge o da atto amministrativo organico, anche a soggetti non pubblici, che siano in grado di garantire l'uguaglianza nell'accesso delle prestazioni, il rispetto delle differenze e l'assolvimento dei doveri di solidarietà.

56. 213.

Panattoni, Vozza, Giardiello, Bandoli, Buffo, Novelli, Gambale, Fumagalli, Guerra, Bracco, Sica, Dameri, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Crucianelli, Bolognesi, Bielli, Nappi, Sciacca, Vignali, Altea.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati o delle formazioni sociali sono ripartite tra le comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di responsabilità, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini.

56. 274.

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale,

Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

56. 27.

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati sono ripartite tra le comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato secondo i criteri di omogeneità ed adeguatezza

56. 11.

Acerno.

Sostituire il primo comma con il seguente:

L'attribuzione delle funzioni pubbliche a Comuni, Province, Regioni e Stato si effettua sulla base del principio di sussidiarietà, quando si renda necessaria per attività che non possono essere efficacemente svolte dai soggetti privati e dalle formazioni sociali nella loro autonomia. La titolarità delle funzioni spetta, rispettivamente, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, secondo i criteri di omogeneità, adeguatezza e differenziazione.

56. 12.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Spettano ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato solamente le attività che essi possono svolgere più adeguatamente dei privati nella loro autonomia. Le funzioni amministrative sono ripartite sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto di criteri di omogeneità e in modo da attribuirne la titolarità a strutture organizzative adeguate.

56. 13.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le funzioni pubbliche sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

Tali funzioni sono garantite dalla legge che le attribuisce secondo criteri di omogeneità ed adeguatezza.

I cittadini anche attraverso le formazioni sociali possono svolgere compiti connessi con le funzioni pubbliche esercitate dagli enti sopraindicati.

56. 31.

Armando Veneto, Ricci, Servodio, Risari, Giovanni Bianchi.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano solamente le funzioni e le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dai soggetti privati nella loro autonomia. La titolarità delle funzioni è attribuita, nell'ordine, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà, secondo il criterio dell'adeguatezza dimensionale e organizzativa.

56. 14.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano solamente le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei privati. La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità e adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.

56. 15.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni di interesse pubblico che non possono essere svolte in autonomia dai privati in modo adeguato, efficiente ed economico, sono, in base al principio di sussidiarietà, ripartite tra le comunità territoriale organizzate in Comuni, Regioni e Stato. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi della co-

munità locale secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzate rispetto al soddisfacimento delle esigenze di servizi dei residenti. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale.

56. 16.

Taradash, Colletti, Giovine

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni ed i poteri conferiti ai Comuni, alle Province, alle Regioni ed allo Stato non possono essere svolti da privati singoli o associati, ancorché eventualmente già svolte a seguito di leggi o provvedimenti vigenti che vengono presentemente abrogati ed immediatamente sospesi nei loro effetti ed eventuali responsabilità e risarcimenti, penali e civili computati nei contratti o convenzioni.

56. 18.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni legislative, attuative, organizzative ed amministrative che non possono essere più svolte dalla Repubblica nata dalla resistenza, sono ripartite, se compatibili con la Costituzione, tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge.

56. 19.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le Regioni e i Comuni esercitano le proprie funzioni con riferimento agli interessi delle rispettive popolazioni, con par-

ticolare riguardo all'assetto ed utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. La ripartizione di tali funzioni tra Regioni e Comuni avviene secondo il principio di sussidiarietà che si applica anche all'interno delle ripartizioni del territorio comunale.

56. 20.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Sono attribuite ai Comuni le funzioni di loro competenza senza duplicazioni e con individuazione delle responsabilità. I consiglieri comunali eleggono il Presidente della Repubblica e, insieme al sindaco, prestando giuramento alla Costituzione davanti al Presidente della Repubblica.

56. 21.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto all'ambito territoriale in cui si manifestano le funzioni medesime.

56. 22.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La titolarità delle funzioni e dei poteri autonomi e costituzionali e dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti spetta ai cittadini, ai lavoratori autorganizzati, alle rappresentanze di base ed agli enti e strumenti della democrazia diretta più vicini agli interessi dei cittadini e dei lavoratori.

56. 290.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non sono espressamente assegnate a Comuni, Province, Regioni e Stato, o che non sono dalle stesse istituzioni direttamente regolamentate, possono essere assunte da organismi locali di autogoverno di gruppi di cittadini, che, in accordo con i principi costituzionali generali operino senza fini speculativi con le caratteristiche di antifascismo, antirazzismo, antisessismo, e con indirizzo socio-umanitario culturale o artistico.

56. 25.

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle medesime.

56. 29.

Anedda, Armaroli.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Ad esclusione delle attività che possono essere svolte in modo più efficace dall'autonoma iniziativa dei cittadini anche attraverso le formazioni sociali le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La

titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato secondo i criteri di omogeneità ed adeguatezza.

56. 10.

Pisanu.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni pubbliche sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime. Nell'esercizio delle loro funzioni Comuni, Province, Regioni e Stato riconoscono e valorizzano interventi autonomi dei cittadini e delle formazioni sociali

56. 30.

Giannotti, Delbono, Pistelli, Grimaldi, De Benetti, Alemanno, Porcu, Albanese, Giovanni Bianchi, Bielli, Bolognesi, Bracco, Caccavari, Chiavacci, Corsini, Maura Cossutta, Dui-lio, Ferrari, Fioroni, Gambale, Giacalone, Giacco, Lombardi, Lorenzetti, Lumia, Massa, Meloni, Monaco, Morgando, Olivieri.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Regioni e Stato in base agli interessi delle rispettive popolazioni.

56. 268.

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte,

Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall'Ente più vicino alle popolazioni interessate.

56. 9.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma sopprimere il primo periodo.

* **56. 32.**

Gnaga, Terzi.

Al primo comma sopprimere il primo periodo.

* **56. 33.**

Diliberto, Armando Cossutta, De Murtas.

Al primo comma sopprimere il primo periodo.

* **56. 188.**

Malavenda.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Le funzioni pub-

bliche sono ripartite tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione.

56. 34.

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Le funzioni sono ripartite tra le comunità locali in base al principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge. Tali funzioni in nessun caso possono essere svolte autonomamente dai privati.

56. 198.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Le funzioni che non possono essere svolte in modo più equo ed efficace dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

56. 221.

Palma.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il perseguimento degli interessi pubblici è assicurato mediante la produzione di beni, servizi ed utilità da parte dei soggetti pubblici, delle formazioni sociali e dei privati, nel rispetto delle regole stabilite dai Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sulla base delle rispettive competenze. Le funzioni attribuite ai soggetti pubblici sono ripartite fra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione e possono essere svolte da tutti i soggetti di cui al comma precedente.

56. 2001.

Lucà, Chiusoli, Lucidi, Maselli, Stelluti.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: Nel rispetto fino a: formazioni sociali.

* **56. 7.**

Cambursano, Albanese, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri, Cananzi, Abbate, Borrometi, Ferrari, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: Nel rispetto fino a: formazioni sociali.

* **56. 36.**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: Nel rispetto fino a: formazioni sociali.

* **56. 37.**

Malavenda.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche *con le seguenti:* Qualora determinate funzioni risultino svolte in maniera insufficiente dal libero mercato, esse.

56. 35.

Rossetto.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Nel rispetto delle attività *con le seguenti:* Al di fuori di quelle.

56. 38.

Taradash, Colletti, Giovine.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che possono essere.

56. 252.

Malavenda.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: essere adeguatamente svolte *con le seguenti:* essere più adeguatamente svolte.

56. 206.

Guarino.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: adeguatamente.

56. 199.

Balocchi, Maroni.

Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola: svolte *con la seguente:* assolte.

56. 39.

Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: dall'autonoma iniziativa *con le seguenti:* dalla iniziativa.

56. 253.

Malavenda.

Al primo comma, primo periodo, dopo le parole: autonoma iniziativa dei cittadini *aggiungere le seguenti:* senza interessi di lucro.

56. 40.

Alborghetti.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso le formazioni sociali *con le seguenti:* come singoli o nei corpi sociali intermedi.

56. 181.

Mantovano, Selva, Contento.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

56. 254.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire le parole da: , anche attraverso fino alla fine del comma con le seguenti: ;le funzioni pubbliche sono ripartite fra i Corpi sociali organizzati, le Autonomie funzionali, gli Enti territoriali (Comuni e Province), e lo Stato in base al principio della sussidiarietà e della differenziazione dei ruoli e degli ambiti di intervento.

56. 240.

Pivetti.

Al primo comma, primo periodo, dopo le parole: funzioni pubbliche aggiungere le seguenti: non possono essere svolte dai privati e.

56. 41.

Malavenda.

Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: sono aggiungere la seguente: altresì.

56. 42.

Taradash, Colletti, Giovine.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.

Conseguentemente al secondo e quarto comma, sopprimere la parola: Province.

56. 43 (S. 56. 201a).

Calderisi.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.

***56. 44.**

Taradash, Colletti, Giovine.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.

***56. 45.**

Bampo, Bianchi Clerici.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.

***56. 178.**

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: Città metropolitane.

Conseguentemente, ovunque ricorra nel presente articolo, alla parola: Province aggiungere le seguenti: Città metropolitane.

56. 229.

D'Alema.

Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: , Comunità montane.

56. 46.

Alborghetti.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

56. 47.

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere le parole da: e differenziazione fino alla fine del comma.

56. 48.

Rossetto, Taradash.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: e differenziazione.

56. 256.

Malavenda.

Al primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La legge qualifica irrinunciabili le funzioni che non possono affidarsi a soggetti privati senza pregiudizio per i diritti del cittadino costituzionalmente garantiti.

56. 49.

Romano Carratelli, Carotti, Sinisi

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

56. 182.

Fei, Bono.

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza.

56. 51.

De Murtas, Diliberto, Bertinotti.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: rispettivamente.

* **56. 52.**

Gnaga, Terzi.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: rispettivamente.

* **56. 257.**

Malavenda.

Al primo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole: Province.

56. 189.

Malavenda.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e Stato.

56. 53.

Gnaga, Terzi.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: secondo i criteri *fino alla fine del comma.*

56. 54.

Copercini.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza.

56. 258.

Malavenda.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: secondo i criteri *con le seguenti:* secondo criteri.

56. 55.

Armando Veneto

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: omogeneità e adeguatezza *con le seguenti:* massima omogeneità contraddistinta dalla migliore prestazione possibile.

56. 57.

Malavenda.

Al primo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall'Ente più vicino alle popolazioni interessate.

56. 58.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

* **56. 59.**

Calderisi.

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

*** 56. 60.**

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

56. 238.

Malavenda.

Al primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: autonomie funzionali con le seguenti: altre autonomie locali e di quelle funzionali.

56. 61.

Alborghetti.

Al primo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: e disciplina i procedimenti evitando duplicazioni di funzioni e individuando le rispettive responsabilità.

56. 6.

Cambursano, Albanese, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri, Cananzi, Abbate, Borrometi, Ferrari, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia.

Al primo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: le associazioni, i consigli di quartiere e di circoscrizione, i comitati di base dei cittadini, i lavoratori autorganizzati, i centri sociali autogestiti, le rappresentanze di base a livello sociale, sindacale politico titolari della sovranità e della rappresentanza.

56. 190.

Malavenda.

Al primo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e le altre autonomie locali.

56. 209.

Pistelli.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le funzioni di loro competenza per le finalità previste dalla Costituzione. La loro azione non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati.

56. 184.

Fei, Bono.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono attribuite alle regioni solo le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dalle province e dai comuni.

56. 62.

De Biasio Calimani, Occhionero, Caruano, Valetto Bitelli, Rava, Saonara, Panattoni, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Scantamburlo, Orlando.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei servizi di rilevanza sociale, la Repubblica favorisce lo sviluppo ed il contributo delle formazioni sociali di volontariato e senza scopo di lucro.

56. 169.

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Pubblico e privato sono due entità parimenti sovrane, qualora tra

queste sorgano conflitti, decide la volontà popolare, attraverso un referendum.

56. 66.

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Ballaman.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La provincia, ente locale intermedio fra comune e regioni, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

56. 67.

Fontanini.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Spettano alle regioni le funzioni amministrative per le materie di competenza dello Stato, salvo quelle di interesse locale che sono attribuite alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

56. 68.

Fontan.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Alle province spettano di norma tutte le funzioni amministrative di carattere programmatico, di coordinamento e quelle operative di ambito territoriale e le funzioni di sostegno ai piccoli comuni.

56. 273.

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La potestà legislativa generale è dello Stato. Le regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie loro attribuite. La ripartizione della potestà legislativa ed il

suo esercizio sono stabilite dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

56. 186

Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

Le comunità locali ordinate in comuni, città metropolitane e province sono autonome. Le relative autorità amministrative ne esercitano di conseguenza i poteri nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, e secondo le norme fissate dagli statuti di cui ciascun ente si dota.

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

La città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza ed il governo delle grandi aree urbane integrate.

La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

56. 02.

Bertinotti, Armando Cossutta,
Diliberto.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

Le Regioni sono Enti autonomi costitutivi della Repubblica. A ciascuna di esse è attribuita la funzione legislativa nell'ambito del proprio territorio secondo i limiti e i modi stabiliti dalla Costituzione.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di

legiferare nelle materie che la Costituzione non riserva all'Assemblea nazionale.

56. 03.

Bertinotti, Armando Cossutta,
Diliberto.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

La funzione legislativa è ripartita fra le Regioni e lo Stato sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di

legiferare nelle materie che la Costituzione non riserva al Parlamento.

56. 04.

Bertinotti, Armando Cossutta,
Diliberto.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

I cittadini hanno il diritto di essere sottoposti a prestazioni patrimoniali non superiori a quelle stabilite in altri paesi dell'Unione europea in condizioni ed in presenza di servizi pubblici analoghi.

56. 01.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.